

DECRETO 3 novembre 2004

**Modifica ed integrazione degli allegati 1.B, 1.C e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti». (GU n. 295 del 17-12-2004)**

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
di concerto con  
IL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE  
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
e  
IL MINISTERO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 8 e 9 della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, modificato da ultimo con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato come testo coordinato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 1997, che modifica i succitati articoli 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, relativo all'attuazione delle direttive del Consiglio 89/284/CEE e 89/530/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;

Visti i due decreti ministeriali del 7 dicembre 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2001 che da ultimi hanno modificato ed integrato gli allegati alla sopracitata legge n. 748/1984;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, inerente alla «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 33, comma 1, con il quale il Ministro per le politiche agricole e il Ministero per le politiche agricole assumono rispettivamente la denominazione Ministro delle politiche agricole e forestali e Ministero delle politiche agricole e forestali;

Ritenuto necessario apportare talune modifiche ed integrazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, così

come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo e in Turchia.

Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

Considerato che, ai sensi della medesima legge n. 748/1984, le modifiche agli allegati sono approvate con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive, dell'ambiente e del territorio e della salute, di cui agli articoli 8 e 9;

Atteso che la commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'art. 10 della legge n. 748/1984, nominata da ultimo con decreto ministeriale 31 marzo 1999, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo n. 161/1993, ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni agli allegati 1B, 1C e 3 della legge n. 748/1984;

Sentito il parere della Commissione UE a norma della direttiva 98/34/CE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti» sono ulteriormente modificati ed integrati come riportato nell'allegato al presente decreto.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE e nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo.

## Art. 2.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei concimi e degli ammendanti prodotti e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2004

p. Il Ministero delle politiche agricole e forestali

Il direttore generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Abate p. Il Ministero delle attivita' produttive Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita' Goti p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio Il direttore generale per la qualita' della vita Mascazzini p. Il Ministero della salute Il direttore generale della sanita' veterinaria e degli alimenti Marabelli

ALLEGATO DI CUI ALL'Art. 1 DI MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1.B, 1.C E 3 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1984, N. 748

Allegato 1.B  
Concimi nazionali

### CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

#### Capitolo 1. Premessa

Il punto 1.14 viene così modificato:

	Minimo	Massimo
3,4 - Dimetilpirazolo fosfato	0,5	2

Al punto 1.14 si aggiunge:

#### *Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi*

Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	Minimo	Massimo
	1%	2%

2. – CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.6. - Concimi potassici fluidi

Nell'elenco dei Concimi potassici fluidi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 3:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
3.	Soluzione di tiosolfato di potassio	Il prodotto è ottenuto per via chimica da potassa caustica con anidride solforosa e successiva reazione con zolfo elementare in soluzione acquosa	24% di K <sub>2</sub> O (valutato come ossido di potassio solubile in acqua); 26% di S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> <sup>2-</sup>		Ossido di potassio solubile in acqua, titolo in tiosolfato. Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20°C

Capitolo 1. - *Premessa*

ALLEGATO 1.C  
*Ammendanti e correttivi*

Il punto 1.5 viene modificato così come segue:

- 1.5 Per gli ammendanti e correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Ammendanti	Correttivi	Ammendanti nn. 3, 4, 5 e 6 di cui al punto 2.1 dell'allegato 1.C
Piombo totale	140	100	140
Cadmio totale	1,5	1,5	1,5
Nichel totale	100	100	100
Zinco totale	500	500	500
Rame totale	230	230	230
Mercurio totale	1,5	1,5	1,5
Cromo esavalente totale	0,5	0,5	0,5

2. - AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.3. - Ammendanti e correttivi diversi

Nell'elenco degli Ammendanti e correttivi diversi viene aggiunto il seguente prodotto con numero d'ordine 11:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi oppure sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
11.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera			Matrice organica, micorrize, batteri della rizosfera, trichoderma	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi

## TOLLERANZE

Punto 3 - relativo alle tolleranze applicabili nei vari tipi di concimi elencati nell'Allegato 1B.

3.1. - Concimi semplici

3.1.3. - Concimi potassici (solidi e fluidi)

**Nell'elenco riportato al punto "3.1.3. - Concimi potassici (solidi e fluidi)" viene aggiunto, dopo la voce "Soluzione di cloruro di potassio", il seguente prodotto e la corrispondente tolleranza:**

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	$K_2O$	$SO_3$	$K_2S_2O_3$	Oppure alternativamente $S_2O_3$
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1			1,5